

**NON DIRITTO DI VETO - Art. 184 E MANCATO RICHIAMO
A TRATTAMENTI PREFERENZIALI PER IL CREDITO
ERARIALE**

Le norme dell' ART. 184 non individuano

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

**per i crediti vantati dall'Amministrazione finanziaria,
e pertanto non appare possibile il riconoscimento di**

UN DIRITTO DI VETO

**all'agenzia delle entrate che renderebbe molto più
complesso l'accesso alla procedura, poiché il
debitore potrebbe essere costretto ad accettare**

***IN TOTO* LE PRETESE ERARIALI**

per dare corso alla transazione fiscale

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

I CONCLUSIONE: VOTO NON DIRIMENTE

Dall' accertamento che il voto erariale non è dirimente per l'esito positivo della procedura, si ritiene che

NON VI È L'OBBLIGO, IN CAPO AL DEBITORE,
di attivare *ab origine*

L'ISTITUTO DELLA TRANSAZIONE FISCALE
e allungare così inutilmente i tempi della procedura, anche quando sussista la consapevolezza che non potrà essere raggiunto alcun accordo con il Fisco.

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

EFFETTI DELL'OMOLOGAZIONE

Nel caso in cui il concordato sia

OMOLOGATO
sussistendo gli altri presupposti,

il fisco è tenuto ad accettare

L'ESITO DEL PROCEDIMENTO

come ogni altro creditore, anche in relazione
all'eventuale falcidia di crediti tributari senza che, non si
producano gli effetti derivanti dalla positiva conclusione
della transazione fiscale ossia

IL CONSOLIDAMENTO FISCALE.

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

PARTE III

III APPROFONDIMENTO

-LA RILEVANZA DELLE NORME CONTENUTE NELL'ART. 182-TER DELLA LEGGE FALLIMENTARE CON RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DA RISERVARE AL CREDITO ERARIALE AVENTE A OGGETTO L'IVA E LE RITENUTE ALLA FONTE -



L'APPARENTE CONTRASTO TRA LE NORME: IL DISPOSTO DELL'ART. 160

L'art. 160 2 Comma L.f. in materia di concordato preventivo prevede:

«...La proposta puo' prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non puo' avere l'effetto di

ALTERARE L'ORDINE DELLE CAUSE LEGITTIME DI PRELAZIONE.»

L'art. 182-ter al primo comma è previsto che:

«....Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore

PUO' PROPORRE

il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori... ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la proposta puo' prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.»

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

IL PRINCIPIO INTRODOTTO DALLE SENTENZE DEL TRIB. DI LASPEZIA E BOLOGNA

Nelle sentenze i giudici di merito hanno ritenuto che le disposizioni dell'art. 182-ter operino alla stregua di

**NORME DI NATURA PROCEDURALE
(e quindi non sostanziale)**

assolvendo alla funzione di disciplinare appositamente le modalità secondo cui gli Uffici fiscali sono chiamati ad

ESPRIMERE IL LORO VOTO
sulla proposta concordataria.

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

LE SENTENZE DI MERITO TRIB. LASPEZIA E BOLOGNA (poi cassazione N. 22931 E 22932 DEL 4/11/2011)

E quindi la norma contenuta nell'art. 160, comma 2, della legge fallimentare secondo la quale

«.... divisione in classi dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione...»

PREVALGA

rispetto all'art. 182 Ter e trova

COMPLETA APPLICAZIONE

salvo in caso di presentazione della proposta di
TRANSAZIONE FISCALE

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

IL PRINCIPIO DELLE SENTENZE DI MERITO: IMPOSSIBILE CONVIVENZA TRA NORME

Secondo i suddetti giudici infatti non sarebbe invece possibile immaginare

LA CONTESTUALE CONVIVENZA TRA LE DUE NORME

al di fuori del ricorso alla procedura ex art. 182 Ter,
in quanto diversamente si

PREGIUDICHEREBBE

la possibilità di concludere positivamente il
concordato, in evidente contrasto

CON LO SPIRITO DELLA RIFORMA del 2005.

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

IL RISPETTO DELL'ART. 2778 Cod. Civ.

In caso di convivenza delle due norme, il rispetto dell'ulteriore norma dell'art. 2778 c.c. che colloca l'IVA al **DICIANNOVESIMO GRADO DEI PRIVILEGI**, implica che

PER EVITARE DI ALTERARE AL CONTEMPO L'ORDINE DELLE CAUSE LEGITTIME DI PRELAZIONE,

la proposta concordataria dovrebbe prevedere il pagamento

INTEGRALE DEI CREDITORI PRIVILEGIATI ANTERGATI

rispetto al credito IVA, vale a dire della gran parte dei creditori privilegiati.